

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. RG. 5056 /2022 ,

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. [redacted] nella qualità di socio non amministratore della [redacted], ha chiesto ordinarsi alla società di consentire “l’esercizio del diritto di controllo ex art. 2261 c.c., ovvero sia venga consentito, anche per mezzo di propri consulenti, di consultare e ottenere copia della documentazione richiesta con pec del 09/09/2022 (richiesta reiterata il 16/09/2022), nonché di quella ulteriore che si rendesse necessaria” “per l’effetto che, ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., vengano stabilite fin da ora le modalità di attuazione dell’emanando provvedimento cautelare e venga applicata una astreinte, quale mezzo di coercizione indiretta, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., fissando la somma dovuta dall’obbligato per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”.

La ricorrente ha, in sintesi, premesso: - di aver esercitato nell’anno 2020 il diritto di controllo, spettante ai sensi dell’art. 2261, all’esito del quale il consulente fiscale della [redacted], trasmetteva a mezzo mail, ai propri consulenti i seguenti documenti: - i bilanci contabili della [redacted], relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (doc. n. 2); - i libri mastri della [redacted], anno 2015, 2016, 2017 e 2018, le dichiarazioni dei redditi (Unico) della sig.ra [redacted] relative alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 con le relative ricevute di presentazione ( doc. n. 3) estratti mensili del conto corrente bancario n.1000/984 acceso dalla [redacted], presso Banco di Napoli s.p.a. filiale di Pimonte (adesso Intesa Sanpaolo s.p.a.) degli anni 2015, 2016 (ad eccezione del mese di dicembre), 2017 e 2018 (solo gennaio) (cfr. doc. n. 5);- di aver richiesto in data 09/09/2022, ai sensi dell’art. 2261 c.c., di consultare e ottenere copia di documentazione non ricevuta in occasione del precedente controllo, nonché di formazione successiva, ossia: - il libro giornale della [redacted], relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022; - il libro mastro della [redacted] relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022; - il modello Unico della [redacted] anni 2020 e 2021 con relative ricevute di presentazione; - la dichiarazione IRAP della [redacted] anni 2020 e 2021 con relative ricevute di presentazione; - le dichiarazioni IVA della [redacted] a partire dal 2015 e fino all’ultima presentata con relative ricevute; - gli estratti conto bancari, per linea scalare e capitale, della [redacted], a partire dal 01.02.2018 fino al 30.06.2022; - il libro unico del lavoro della [redacted] a partire dal 01.01.2015 al 31.12.2021; - il registro di cantina della [redacted] a partire dal 01.01.2015 al 31.12.2021; l’elenco dettagliato delle rimanenze iniziali e finali della [redacted] a partire dal 01.01.2015 al 31.12.2021; - il rendiconto relativo agli anni 2020 e 2021, nonché copia dei verbali (se esistenti) di approvazione dei rendiconti relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;- l’istanza del 09/09/2022, in mancanza di riscontro, veniva rinnovata il 16/09/2022 e con pec del 17/09/2022 il socio amministratore, negava il diritto di controllo sull’assunto che “[redacted], unitamente al consorte, fosse amministratrice di fatto e che il suo controllo, in ogni caso, non potesse essere permanente ed intralciare gli affari sociali; b) che la documentazione richiesta fosse stata già nella sua disponibilità e di quella dei suoi consulenti; c) che i rendiconti relativi alle annualità 2020 e 2021 fossero stati già stati trasmessi alla socia a mezzo posta”.

A fondamento della misura cautelare assume: - in punto di fumus che il diritto di controllo del socio non amministratore di s.n.c. ex art. 2261 c.c., inutilmente richiesto in data 9.2.2022 e reiterato il 16.9.2022, è tutelabile in via d’urgenza, riconoscendo la suddetta norma un diritto di informazione, di controllo e di



rendiconto "ampio" ed "illimitato" sia nel tempo, che nei contenuti (con l'unico limite dell'esercizio secondo i canoni di buona fede), che funge da contrappeso alla responsabilità illimitata nei confronti dei terzi per effetto degli eventuali atti di mala gestione compiuti dal socio amministratore; - il periculum in mora sarebbe in re ipsa in quanto, diversamente, il diritto di controllo e le esigenze di accesso alla documentazione sociale, funzionali alla verifica della gestione in corso e di quella passata, sarebbero frustrate dall'attesa della definizione di un procedimento; ha altresì allegato le seguenti circostanze: - il socio amministratore, nel settembre 2021, senza alcuna comunicazione e/o informativa, aveva deciso di spostare la sede operativa e commerciale della società dalla sede storica di Piemonte (NA), [redacted] a quella di Paupisi (BN) in [redacted] (cfr. doc. n. 1); - i risultati economici della società nell'anno 2021 (ovverosia l'utile d'esercizio), in controtendenza con il trend dell'ultimo quinquennio, crollavano drasticamente; - la società non aveva mai presentato, per l'approvazione, all'assemblea dei soci il rendiconto annuale di gestione né aveva distribuito gli utili al socio ricorrente.

Si è costituita la società resistente eccependo; - l'insussistenza del requisito del periculum in mora poiché la richiesta sarebbe riferita ad atti e documenti risalenti nel tempo (a partire dall'anno 2015) e, in gran parte, preesistenti all'esercizio del diritto di controllo esercitato nell'anno 2020, rispetto al quale alcuna contestazione era stata sollevata dalla ricorrente; - l'insussistenza del fumus boni iuris essendo la richiesta riferita a documenti, informazioni superflue ed irrilevanti e, comunque, già note alla ricorrente che, unitamente al proprio coniuge, avrebbe per anni curato la rendicontazione societaria di cui, quindi, è già a conoscenza; - la documentazione sarebbe stata già consegnata dal commercialista della [redacted] alla [redacted] ed al suo commercialista, e pertanto liberamente consultabile dalla prima; - l'illegittimità della richiesta poiché riferita a rendiconti societari relativi all'anno 2015, insussistenti, in quanto non previsti dallo statuto societario o già trasmessi (quelli relativi agli anni 2020 - 2021).

La resistente costituitasi in giudizio ha depositato rendiconti riferiti agli anni 2020 e 2021 sostenendo di averli già trasmessi alla socia a mezzo raccomandata.

La ricorrente anche alla luce della ulteriore documentazione prodotta in udienza, ha chiesto termine per esaminarla e con le note autorizzate ha insistito per l'accoglimento della domanda, ad esclusione dei rendiconti 2020 e 2021 siccome prodotti con la memoria di costituzione.

Ebbene non tutta la documentazione richiesta è stata offerta in visione al ricorrente.

La questione che qui si pone è volta a stabilire i poteri di controllo sulla gestione spettanti al socio non amministratore e la relativa ampiezza.

La norma di riferimento è l'art. 2261 c.c. che, sotto la rubrica "controllo dei soci", statuisce: "I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti"; al 2° comma aggiunge: "Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso".

La disposizione, dettata per i soci non amministratori di società semplici, si applica anche a quelli della s.n.c. (art. 2293 c.c.) che non partecipino all'amministrazione, - come naturale bilanciamento del loro status di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali - un potere di vigilanza attiva e di controllo diretto sugli affari sociali, che si articola in un diritto di informativa e di accesso alla



documentazione anche in corso di esercizio, nonché nel diritto di ottenere, al termine di ogni gestione annuale, il relativo rendiconto.

Reputa il giudicante la sussistenza del *fumus boni iuris* poiché la resistente non ha allegato circostanze legittimamente impeditive all'esercizio del diritto riconosciuto dalla suddetta disposizione normativa ed invocato dalla ricorrente.

Prive di pregio, oltre che indimostrate, appaiono le eccezioni sollevate dalla resistente, invero la circostanza che la ricorrente sia (sia stata) socio lavoratore o che, per anni, abbia curato la rendicontazione societaria, non fa venir meno il diritto a lei spettante ai sensi dell'art. 2261 c.c.

Nè può ritenersi, come sostenuto dalla resistente, che la richiesta formulata nel settembre 2022 riguardi documentazione già in possesso della ricorrente o già oggetto del controllo eseguito nell'anno 2020 non foss'altro perché i documenti riferiti agli anni 2021 e 2022 sono di formazione successiva al pregresso controllo, per quanto invece attiene la documentazione riferita agli anni antecedenti al 2020, a fronte dell'affermazione della ricorrente di non averli ricevuti all'atto del primo controllo, la resistente non ha fornito prova di averli in precedenza consegnati.

Pur in presenza di contrasti dottrinari e giurisprudenziali, reputa il giudicante di aderire alla tesi secondo cui al controllo attivo del socio non amministratore della società in norme collettive, sulla governance non può soffrire limitazioni, estendendosi a tutti i libri sociali ed ai documenti relativi all'amministrazione, anche se presenti presso (orientamento fatto proprio anche da una parte della giurisprudenza, cfr., Trib. Salerno, 16 settembre 2009), in ragione del regime di responsabilità illimitata di detto socio per le obbligazioni sociali.

Ciò deve indurre a far ritenere come massima l'ampiezza del diritto di controllo spettante ai soci non amministratori, potendo essi in qualsiasi momento pretendere di avere notizia circa lo svolgimento degli affari sociali e di consultare tutti i documenti relativi all'amministrazione e, quindi, tutti i libri e le scritture contabili, nessuno escluso.

Rileva anzitutto il diritto di informazione consente al socio non amministratore di richiedere in ogni momento e senza particolari formalità, tempestive e precise informazioni agli amministratori sull'andamento della gestione, sia di carattere generale che su singoli affari; sia in via preventiva che dopo il compimento dell'atto.

Trattasi di un diritto almeno teoricamente illimitato, da esercitarsi in ogni caso secondo i canoni della buona fede.

Ad esso si aggiunge quello di "consultazione" (altrimenti detto di "ispezione documentale") che consente al socio non amministratore di esaminare direttamente ogni documento della gestione amministrativa e che comprende quello di "accesso" alla sede della società, dove si presume siano conservati i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, nonché - a parere di questo giudice, a cui non sfugge la problematicità della questione - quello di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti.

Trattasi di diritti ampi, esercitabili in ogni tempo e reiteratamente, con il solo limite dell'abuso del diritto di informazione. L'assenza di liti temporali, chiaramente desumibile dall'art. 2261 c.c., è del resto confermata dalla ratio della norma, volta a consentire un costante controllo della gestione per evitare che soci illimitatamente responsabili siano coinvolti nelle conseguenze di una cattiva gestione.



Per ciò che concerne il contenuto dei diritti previsti nell'art. 2261 c.c. deve condividersi l'opinione dottrinale per la quale il diritto di informazione comprende qualsiasi notizia sullo svolgimento degli affari sociali che possa interessare al socio, mentre il diritto di ispezionare le carte della società si estende a tutti i documenti che contengono notizie o dati utili sugli affari sociali e non soltanto le scritture contabili obbligatorie (cfr. Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 24/03/2009).

Attesa l'ampiezza del potere di controllo riconosciuto ai soci non amministratori e l'assenza di limiti diversi da quelli della buona fede e dell'abuso, sussiste il fumus della invocata misura cautelare.

Nella fattispecie è indubbio che il socio non abbia alcuna cautela tipica che gli consenta, in luogo di quella innominata, di ottenere dall'amministratore di poter visionare, consultare e di poter estrarre copia delle scritture contabili e dei documenti dell'amministrazione (anche ove esistenti presso terzi).

Riguardo al periculum in mora, esso può identificarsi con l'ingiustificato procrastinarsi della (im)possibilità del suo esercizio, poiché detto ritardo, come sostiene correttamente la giurisprudenza di merito, finisce per "lede(re) direttamente il diritto di controllo (del socio) sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi, sia all'interno della società che attraverso azioni giudiziarie".

In altri termini, versando in ipotesi di diritti a contenuto non patrimoniale ma a funzione patrimoniale, il danno rappresentato dalla relativa violazione diventa difficilmente riparabile, tal per cui in quei casi (come quello in esame) il pericolo del pregiudizio che legittima al ricorso alla cautela d'urgenza può dirsi esistente in re ipsa.

Va detto che il ricorrente invoca il diritto ad esaminare anzitutto i libri contabili ed i libri sociali obbligatori, quindi la tutela della pretesa di esaminare documenti che i soci hanno diritto di consultare, del caso per il tramite di professionisti di fiducia, ovvero di cui essi possono estrarre copia.

Non può revocarsi in dubbio che ricorra diritto potestativo del socio a tale consultazione e alla estrazione a propria cura e spese, e la stessa conclusione deve essere raggiunta anche con riferimento agli altri documenti che rientrano nel petitum del ricorso.

Ed invero non può che convenirsi che tutti gli atti elencati nelle conclusioni dell'atto rientrino nell'ampio novero di quelli di amministrazione della società, ovvero della sua gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale, non avendo la resistente chiarito i motivi per cui gli stessi sarebbero irrilevanti.

Riguardo al periculum della misura richiesta, esso può considerarsi manifesto in linea di principio perché la ricorrente, mediante l'allegazione delle inutili richieste all'amministratore di ottenere la visione dei libri sociali e dei documenti appena esaminati, ha documentato l'atteggiamento dell'organo gestorio di negare almeno in parte, la possibilità all'esplicazione del potere di controllo.

Va quindi accolta la domanda cautelare proposta.

Va da ultimo osservato che in tema di applicazione dell'istituto dell'astreinte ai procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina relativa ai mezzi di coercizione indiretta in genere, compresi dunque quelli accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare, e pertanto applicabile anche agli ordini di fare adottati ex art. 700 c.p.c., come tali suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito, come disposto dall'art. 669-octies, co. 6 c.p.c. In particolare, l'adozione di provvedimento ex art.



614-bis c.p.c. nel caso di specie risulta giustificata dal comportamento non collaborativo tenuto dalla resistente, dovendosi determinare la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nel valore di euro 50,00.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico della resistente nell'ammontare parimenti liquidato in dispositivo, con attribuzione.

P. Q. M.

-accoglie il ricorso e, per l'effetto: - ordina alla resistente [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., di consentire, durante i normali giorni ed orari di lavoro, alla ricorrente la CONSULTAZIONE - presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo - di tutti i libri, documenti e registri sociali obbligatori e fiscali, come indicati alla lettera A) pag 5 e 6 delle note del 13.12.2022 per il loro esame (anche con l'ausilio di professionisti di fiducia) e di CONSENTIRNE l'estrazione di copia, a propria cura e spese;

-determina le modalità di attuazione del provvedimento, ex art. 669 duodecies cpc, nel senso che autorizza la ricorrente ad accedere presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo, personalmente o per il tramite di soggetto incaricato, nei giorni e nelle ore che la resistente è tenuta immediatamente a comunicare alla ricorrente, per la CONSULTAZIONE dei libri, documenti e registri sociali obbligatori e fiscali, di tutti i libri, documenti e registri sociali obbligatori e fiscali, come indicati alla lettera A) pag 5 e 6 delle note del 13.12.2022 e per l'ESTRAZIONE di copia degli stessi, a propria cura e spese; trattenendosi nei luoghi in cui i documenti sono custoditi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle indicate attività;

- fissa nella misura di euro 50 al giorno la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;

-condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze che liquida in € 259,000 per spese ed in € 1200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Torre Annunziata il 26.2.2023

Il Giudice

Dott. Valentina Vitulano

